Italia Nostra ONLUS

Sezione di Bergamo

Spett.le
Consorzio Parco regionale dei Colli
di Bergamo
Via Valmarina
24100 Bergamo

Bergamo, 31.03.2006
Prot. n. 8395

Oggetto: Osservazioni alla variante al Piano di Settore Agricolo del Parco dei Colli di Bergamo (adozione A.C. n.19 del 23.12.2005)

In riferimento alla Variante in oggetto, l'Associazione Italia Nostra – sezione di Bergamo, presa visione delle NTA del predetto Piano e delle relative tavole, osserva quanto segue:

La Variante, all'art. 1 comma 3 delle NTA enuncia quali delle aree a Parco è sottoposta alla normativa del P.S.A. e quali, invece, ne siano escluse:
"Il P.S.A. si applica con valenza normativa su tutte le aree agricole individuate dai P.R.G. dei Comuni, ricompresse nelle zone: D – Zona agricola; C1 – zona a parco agricolo forestale; C2 – Zona ad alto valore paesistico; B3 – Zona di riqualificazione ambientale, di cui all'articolo 7 del P.T.C., così come individuate e articolate dal successivo art. 10, fatta eccezione per quelle ricadenti nel perimetro dei nuclei abitati individuati nel relativo Piano di Settore di cui all'art. 3.3.2 lett. f delle N.T.A. del P.T.C. *e per le aree edificate ed infrastrutturate di cui alla Tavola A – Azzonamento – del Piano di Settore agricolo approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.25 del 17/12/1998 che saranno soggette a normativa Comunale*. Si applica inoltre come strumento di indirizzo sulle zone B2, B1 e IC."

In primo luogo non condividiamo la scelta di escludere le aree "infrastrutturate" dall'applicazione delle Norme del PSA in quanto, seppure caratterizzate dalla presenza di strade e/o edificazioni, le stesse possono costituire complemento funzionale alle aree prettamente agricole, trattandosi spesso di zone da riqualificare magari proprio attraverso interventi di ricomposizione fondiaria; diverso sarebbe se venissero semplicemente escluse dai conteggi per i calcoli volumetrici ai fini edificatori dal momento che non sono per lo più coltivabili.
Ma anche volendo escluderle dall'ambito di applicazione della normativa del P.S.A., non si comprende il motivo per il quale dovrebbero rientrare automaticamente nella normativa del P.R.G. comunale visto che, secondo il P.T.C., sono pur sempre aree inserite in zona C1, C2 o B3. Il P.S.A., infatti è strumento subordinato al P.T.C. e, in quanto tale, non lo può modificare, rendendo di fatto queste aree come se fossero di tipo I.C. (Iniziativa Comunale).
D'altro canto, gli strumenti urbanistici comunali non possono essere in contrasto con il P.T.C., essendo questo uno strumento sovraccomunale prevalente su quelli comunali.

Italia Nostra Sezione di Bergamo
Via Pignolo, 86/A - 24121 Bergamo
Tel. 035.22.48.02
bergamo@italianostra.org

Riteniamo pertanto che il rinvio alla normativa comunale in quanto inteso a modificare di fatto l'azzonamento del P.T.C., è palesemente illegittimo o, comunque, fonte di confusione.

Si chiede, pertanto, che all'art. 1 comma 3 delle N.T.A. del P.S.A.:

1) Venga eliminata l'intera frase "*e per le aree edificate ed infrastrutturate di cui alla Tavola A – Azzonamento – del Piano di Settore agricolo approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.25 del 17/12/1998 che saranno soggette a normativa Comunale*".
2) In alternativa si sopprimano le parole "*che saranno soggette a normativa Comunale*".
3) Sia adeguato il secondo comma dell'art. 10 dove sono esplicitati gli ambiti individuati dalla Tav. A definendo con più chiarezza gli ambiti non sottesi dal PSA.

Con l'auspicio che le suddette osservazioni vengano accolte al fine di migliorare l'applicabilità del P.S.A. per una maggior salvaguardia e valorizzazione del sempre più raro territorio agricolo, porgiamo i nostri migliori saluti.

IL PRESIDENTE
arch. Serena Longaretti

Italia Nostra Sezione di Bergamo
Via Pignolo, 86/A - 24121 Bergamo
Tel. 035.22.48.02
bergamo@italianostra.org